|  |  |
| --- | --- |
| **Immagine.jpg** | **ISTITUTO** **COMPRENSIVO** **STATALE**  **Via Regina Margherita - 09068 U T A (CA)**  **070/969005 070/9661226**  [**caic874006@istruzione.it**](mailto:caic874006@istruzione.it)[**caic874006@pec.istruzione.it**](mailto:caic874006@pec.istruzione.it)[**www.ics-uta.edu.it**](http://www.ics-uta.edu.it) |

Uta, 08/01/2021

Circolare n. 089

Ai Docenti e agli ATA

E p.c. Al Dsga

Agli Atti/sito web

**E p.c. Al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**

**Oggetto: rilevazione del fabbisogno formativo in materia di sicurezza.**

Al fine di adempiere agli obblighi di informazione e formazione obbligatoria dei lavoratori in materia di sicurezza, di cui agli artt. 36-37 del D. Lgs. n. 81/2008, e per programmarne la realizzazione nei tempi più rapidi, **si chiede a ciascun dipendente** di questa istituzione scolastica, se non si è già provveduto, di **fornire la documentazione comprovante la formazione già svolta negli anni precedenti**.

A tale scopo è stato predisposto un monitoraggio che tutto il personale scolastico è tenuto a compilare cliccando sul link sottostante, entro giovedì 14 gennaio 2021.

[**MONITORAGGIO FORMAZIONE SICUREZZA**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6DXNCxWQhDsSc3O_ew_9BDCr1LYpDvLA1YxOvpeTSQw2_YA/viewform?vc=0&c=0&w=1)

Si riepiloga quali siano gli obblighi formativi richiesti al personale.

FORMAZIONE PER TUTTI I LAVORATORI

In base all’*art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008* e all’*Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011*, esiste una formazione indispensabile e obbligatoria in materia di sicurezza per ogni lavoratore della scuola che è costituita dalla frequenza di **specifichi corsi della durata di 12 ore**, di cui **4 ore sono di formazione generale e 8 ore di formazione specifica** a seconda delle proprie mansioni. Per chi avesse già svolto questa formazione si segnala che la normativa richiede l’**aggiornamento** periodico (**ogni 5 anni**) con **6 ore** di corso PER IL SOLO MODULO SPECIFICO. La suddetta formazione, per l’anno scolastico corrente, sarà comprensiva di **specifica formazione Covid** (per coloro che non fossero in servizio nella nostra scuola nel mese di settembre)

FORMAZIONE PER I PREPOSTI

In aggiunta al corso come lavoratori, ai sensi dell’*art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008* e *dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011*, i preposti devono svolgere **ulteriori 8 ore di formazione**. Per questa figura del Servizio di Prevenzione e Protezione l’**aggiornamento** ha sempre cadenza **quinquiennale** e l’obbligo si assolve con **6 ore**.

FORMAZIONE PER ADDETTI (ASPP)

Ai sensi dell’*art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008* e *dell’Accordo Stato Regioni n. 128 del 7-7-2016* gli addetti al servizio di prevenzione e protezione devono essere formati con **28 + 48 ore di corso** e il loro **aggiornamento** ha cadenza **quinquinnale** e si assolve con **20 ore** di formazione.

FORMAZIONE PER IL RLS

Ai sensi dell’*art.* *37, comma 11, del D. Lgs. n. 81/2008*, il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza deve assolvere il suo obbligo formativo con un minimo di **32 ore di specifico corso**. Per questa figura l’**aggiornamento** ha **cadenza annuale** e si assolve con **8 ore** di formazione.

FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

Nel Servizio di Prevenzione e Protezione devono essere previste le figure degli addetti al primo soccorso, da formare, ai sensi dell’*art. 45 del D. Lgs. n. 81/2008* e *D.M. n. 388/2003*, con uno **specifico corso di 12 ore**. L’**aggiornamento** ha cadenza **triennale** e si ottiene **con un modulo di 4 ore** di intervento pratico.

FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO

Gli *artt. 43 e 46 del D. Lgs. n. 81/2008* e il *D.M. del 10 marzo 1998* sono i riferimenti normativi per la formazione degli addetti antincendio. Il numero di ore necessarie per un’adeguata formazione dipendono dalla valutazione del rischio per ciascun luogo di lavoro. Nel caso delle nostre due sedi di lavoro, considerato che il numero di persone presenti è superiore a 100, ma nettamente inferiore a 1000, la valutazione è di un RISCHIO MEDIO. Pertanto il **corso di formazione** è **di 8 ore**. L’**aggiornamento**, con cadenza **triennale**, si effettua con **5 ore** di formazione.

Si rende noto che chi non dovesse produrre idonea attestazione di aver già frequentato o programmato con altra scuola, in base al proprio ruolo secondo la normativa sulla sicurezza, i corsi di formazione necessari, sarà tenuto alla frequenza dei corsi di imminente organizzazione.

I corsi saranno organizzati per moduli di 3 o 4 ore. Per ottenere il regolare attestato, la percentuale di frequenza obbligatoria minima è del 90% delle ore totali previste.

Si ricorda che **rientra tra gli obblighi dei lavoratori**, *secondo l’art. 20, lett. h) del D. lgs. 81/2008*, **partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro**. Il personale con completamento del proprio orario di servizio presso altre istituzioni, che abbia già programmato la frequenza dei corsi sulla sicurezza, potrà comunicare presso quale istituzione intenda adempiere all'obbligo di formazione.

Considerando la delicatezza e l’importanza della materia, si raccomanda una diligente e puntuale collaborazione.

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Silvia Minafra

Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993